

(N. 150-C)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1949
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1949 (V. stampato N. 323)

presentato dal Ministro dei Trasporti

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 31 MARZO 1949

Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 1949

Autorizzazione straordinaria di spesa di lire 1.500 milioni per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seduta del 2 febbraio u. s. il Senato, a maggioranza, aveva approvato il presente disegno di legge, che autorizzava il Ministro dei trasporti alla spesa di lire 1.500 milioni per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

La Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo u. s., approvando lo stesso disegno di legge, ha apportato alcuni emendamenti all'articolo 2.

Giova qui ricordare che già durante la discussione del provvedimento presso il Senato furono da alcune parti sollevate critiche alle disposizioni dell'articolo 2 e fu formalmente chiesta la soppressione dell'articolo stesso. Ma, essendo apparsa inopportuna tale radicale

proposta e, d'altra parte, non essendo stati presentati altri emendamenti, il disegno di legge venne approvato nel testo presentato dal Governo.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2, tendono sostanzialmente a sopprimere la facoltà del Ministro di subordinare la concessione del sussidio al proprio insindacabile giudizio sulla effettiva attuazione delle riduzioni e semplificazioni dei servizi, e a togliere l'obbligo specifico per i concessionari di procedere a riduzioni di personale.

Gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati sono stati ritenuti accoglibili dalla vostra Commissione, la quale vi propone di approvarli.

BUIZZA, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la concessione dei sussidi integrativi di esercizio di cui all'articolo 27, lettera b) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 ed agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1948-1949.

Art. 2.

I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed abbiano, a giudizio insindacabile del Ministro per i trasporti, attuato tutte le possibili riduzioni e semplificazioni di servizi, nonchè ridotto la consistenza numerica del dipendente personale nei limiti strettamente indispensabili ai bisogni della gestione.

Al personale esonerato per qualsiasi dei titoli previsti nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli ultimi quattro commi dell'articolo 26 del regolamento allegato al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

I sussidi integrativi di esercizio possono essere accordati per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna di preminente interesse pubblico sempre che i concessionari abbiano applicato tutti i provvedimenti consentiti per l'adeguamento delle tariffe ed attuino quei provvedimenti che risultino idonei a migliorare le condizioni dei servizi e i risultati economici della gestione.

Soppresso.